



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF157

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>TICKET RESTAURANT - NUOVA DISCIPLINA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DM MISE 7/06/2017; D.LGS. 50/2016
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>18/09/2017</b>

*Sintesi: recentemente è stato emanato il decreto di attuazione delle norme riguardanti il regime del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, che ha proceduto a disciplinare:*

- gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto;
- le caratteristiche dei buoni pasto
- il contenuto degli accordi tra le società emittenti i buoni pasto ed i pubblici esercizi.

Il Ministero dello Sviluppo, con il **DM 7/06/2017 n. 122**, in vigore dal 09/09/2017, ha emanato le disposizioni attuative dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i servizi di ristorazione.

Nello specifico, con la finalità di garantire la **concorrenza** nel settore, **l'equilibrio** nello svolgimento dei rapporti tra gli operatori e **fornire** un efficiente **servizio ai consumatori**, ha individuato:

- gli **esercizi** presso i quali può essere **erogato il servizio sostitutivo** di mensa reso con buoni pasto;
- le **caratteristiche** dei buoni pasto
- il contenuto degli **accordi** stipulati tra le **società di emissione** di buoni pasto e i titolari degli **esercizi convenzionabili**.



Il DM regola, con le opportune modifiche e integrazioni, i servizi sostitutivi di mensa **previsti dall'art. 285 del DPR 207/2010, abrogata dal D.Lgs. 50/2016**.

## DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Il decreto fornisce le seguenti **definizioni**:

<b>ATTIVITA' DI EMISSIONE DI BUONI PASTO</b>	Attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale
<b>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO CON BUONO PASTO</b>	Somministrazioni di alimenti e bevande e cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti

L'**erogazione** del servizio sostitutivo di mensa è effettuato, previo rispetto delle norme igienico-sanitarie, dai soggetti **esercenti**:

- la **somministrazione** di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991;
- l'attività di mensa aziendale ed interaziendale**;
- la **vendita al dettaglio**:
  - dei **prodotti** appartenenti al settore merceologico **alimentare**, in sede fissa e/o area pubblica
  - dei **prodotti alimentari**, previa iscrizione all'Albo dell'artigianato, nei **locali** di **produzione** e in quelli **attigui**
  - dei **prodotti alimentari**, anche trasformati, nei **locali adiacenti** a quelli di produzione nel caso di soggetti **esercenti l'attività** di produzione **industriale**
  - e quella per il **consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi** effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 2188 e ss del C.C.).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

D.Lgs. 228/2001	CONTENUTO
art. 4, co. 1	<b>Gli imprenditori agricoli</b> , singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità
art. 4, co. 8-bis	In conformità alle disposizioni del D.L. 201/2011, art. 34, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il <b>consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita</b> , utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario

- d) nell'ambito **dell'attività di agriturismo** di cui alla L. 96/2006:
- la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e
  - da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- e) nell'ambito **dell'attività di ittiturismo**:
- la somministrazione di pasti costituiti in prevalenza da prodotti derivanti dall'attività di pesca
  - da parte di imprenditori ittici.

<b>BUONO PASTO</b>	Documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del C.C., il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione
--------------------	---

Il buono pasto, **utilizzabile** solo dal **titolare** e per **l'intero valore facciale**, deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) **consentire**:
- al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al suo valore facciale
  - e all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione verso le società di emissione;
- b) **l'utilizzo è ammesso**:
- dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche in assenza della pausa pranzo durante l'orario di lavoro
  - e dai soggetti che hanno instaurato col cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato (es: co.co.co., amministratori di società, ecc.);
- c) **non è consentita**:
- il commercio o la conversione in denaro
  - la cessione o il cumulo (quest'ultimo è previsto fino ad 8 buoni).



**Nota:** dal dettato normativo non emerge alcun riferimento circa l'utilizzo degli 8 buoni pasti e cioè se il **limite** è da intendersi come quello massimo **giornaliero** (il titolare può utilizzare durante la giornata solo 8 buoni) o piuttosto come quello massimo che può essere **speso all'atto dell'utilizzo** (il titolare può utilizzare 8 buoni sia al ristorante e sia al bar).

<b>SOCIETÀ DI EMISSIONE</b>	L'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti, trasmessa al MISE
-----------------------------	---

**L'attività di emissione di buoni pasto**, che consiste in quella di fornire il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite gli esercizi convenzionati, è svolta da:

- società di capitali con **capitale sociale versato** non inferiore a € 750.000
- avente come **oggetto sociale** l'attività tesa a rendere il servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto e altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi
- il cui **bilancio** deve essere corredato dalla **relazione** redatta da una **società di revisione**.

<b>ESERCIZI CONVENZIONATI</b>	<u>Esercizi</u> presso i quali i soggetti esercenti le attività in precedenza elencate in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad <u>erogare il servizio</u> sostitutivo
<b>CLIENTE</b>	<u>Datore di lavoro</u> che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa al titolare
<b>TITOLARE</b>	<u>Prestatore di lavoro subordinato</u> , a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un <u>rapporto di collaborazione anche non subordinato</u> , al quale, in base alle norme vigenti e ai CCL, vengono assegnati i buoni pasto da utilizzare

### CONTENUTO DEL BUONO PASTO

Il buono pasto, cartaceo e elettronico, deve avere il seguente contenuto minimo:

#### CONTENUTO DEL BUONO PASTO CARTACEO

Codice fiscale o ragione sociale del <u>datore di lavoro</u>
Codice fiscale e ragione sociale della <u>società di emissione</u>
<u>Valore facciale</u> espresso in valuta corrente
<u>Termine</u> temporale di <u>utilizzo</u>
Spazio riservato alla apposizione della <u>data di utilizzo</u> , della <u>firma del titolare</u> e del <u>timbro dell'esercizio convenzionato</u> presso il quale il buono pasto viene utilizzato
<u>Dicitura</u> "Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare"

#### CONTENUTO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO

Codice fiscale o ragione sociale del <u>datore di lavoro</u>	Tali indicazioni sono <u>associate elettronicamente</u> ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico
Codice fiscale e ragione sociale della <u>società di emissione</u>	
<u>Valore facciale</u> espresso in valuta corrente	
<u>Termine</u> temporale di utilizzo	
<u>Data di utilizzo del buono pasto</u> e <u>dati identificativi dell'esercizio convenzionato di utilizzo</u> : sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo	
<u>Firma del titolare</u> : l'obbligo è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile ad esso riconducibile	
<u>Dicitura riportata in maniera elettronica</u> "Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare"	



**ANNOTAZIONE OBBLIGATORIA:** Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

## CONTENUTO DEGLI ACCORDI

Gli **elementi** di cui si compongono gli accordi stipulati tra le società di emissione e gli esercizi convenzionabili, che possono essere modificati in forma scritta a pena di nullità, sono i **seguenti**:

- durata** del contratto, **condizioni** anche economiche e termine di **preavviso** per la rinegoziazione o disdetta;
- le **clausole di utilizzabilità** del buono pasto:

CLAUSOLE ESPRESSE E UNIFORMI	Condizioni di validità
	Limiti di utilizzo
	Termini di scadenza

c) **l'indicazione** di:

- sconto incondizionato**, destinato alla **remunerazione** tutte le attività relative al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono, riconosciuto alla società emittente dagli esercizi convenzionati per l'utilizzo presso gli stessi;

**Nota:** la società emittente **non** può pattuire con l'esercizio convenzionato uno **sconto incondizionato superiore** a quello stabilito:

- in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o
- in sede di conclusione del contratto con il datore di lavoro.

- termine di pagamento** da parte della società emittente verso gli esercizi convenzionati, che avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002;
- termine** entro il quale l'esercizio convenzionato potrà **esigere il pagamento** delle prestazioni rese, che non può essere inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono;

**N.B.:** gli accordi stipulati **non** possono **negare** agli esercizi convenzionati il **pagamento almeno parziale di fatture** relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali di quantità o valore.

- eventuali **ulteriori corrispettivi riconosciuti** alla società emittente, compresi quelli relativi all'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti seguenti:

Nell'ambito delle **convenzioni**, per la partecipazione alla gara e valutazione della congruità delle offerte, si considerano come **servizi aggiuntivi** solo quelli consistenti in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e che abbiano una connessione con quest'ultimo.

**Non** possono essere **addebitate** agli esercizi convenzionati **costi diversi** da:

- sconto incondizionato e corrispettivi per prestazioni o
- servizi aggiuntivi eventualmente acquistati

## ASPETTI FISCALI

### ASPETTI REDDITUALI

Premesso che **nulla è cambiato ai fini fiscali**, l'art. 51 c. 2 TUIR impone le seguenti distinzioni.

### SOMMINISTRAZIONE DIRETTE/INDIRETTE

Non partecipano interamente al **reddito di lavoro dipendente**:

- le **somministrazioni "dirette"** da parte del datore di lavoro

**Esempi:** è il caso in cui il datore di lavoro possieda dei locali adibiti a mensa con una cucina (grosse aziende), ivi inclusa la somministrazione fruita dai dipendenti nei ristoranti (su navi, aerei, ecc.).

→ le **somministrazioni “esternalizzate”** (cioè non gestite dal datore di lavoro, ma appaltate a terzi).



**Esempi:** vi rientrano (CM 326/97 e RM 202/2002):

- **non solo le convenzioni** (cioè appalti di servizi) **tra il datore di lavoro** e mense interaziendali, ma anche quelle con pubblici esercizi (**ristoranti o bar** che effettuano servizio di tavola fredda o calda), essendo solo necessario che l'appaltatore possieda “spazi idonei” ad tal fine
- la fornitura di **cestini preconfezionati** contenenti il pasto dei dipendenti (non solo in occasione di trasferte, ma anche ove il “pasto” sia erogato presso la sede di lavoro).

### PRESTAZIONI/INDENNITÀ “SOSTITUTIVE”

Risulta **parzialmente escluso** dal reddito di lavoro dipendente quanto erogato in forma di:

- **prestazioni sostitutive di mensa** (corresponsione del “buoni pasto”)
  - **fino all'importo €.** di **5,29 giornalieri** per i buoni “cartacei”
  - **fino ad €.** di **7,00 giornalieri** per i buoni “elettronici” (salvo eccezioni – v. oltre) al netto di quanto eventualmente addebitato al dipendente
- **indennità sostitutive di mensa** (cioè somme di denaro) corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative “*a carattere temporaneo*”
  - o ad unità produttive ubicate in zone dove “*manchino strutture o servizi di ristorazione*”.
  - **fino all'importo €.** di **5,29 giornalieri**.

**Beneficiari:** per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti:

- alla generalità dei dipendenti
- o a categorie “omogenee” di lavoratori.



**Categorie “omogenee”:** non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello (CM 326/97 e CM 188/98). Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l'importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione.

**Prestazioni sostitutive di mensa - Compenso in denaro o in natura?** la RM 26/2010 ha ritenuto che:

- si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura come si riteneva in precedenza)
- dunque non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui (ex art. 51 c. 3 Tuir) dell'eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad €. 5,29/€. 7,00.

### BUONI PASTO - CASI PARTICOLARI

<b>DIRITTO ALLA PAUSA</b> (RM 118/2006)	I buoni pasto sono esenti da tassazione nei limiti citati anche per il personale part time la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo ( <u>es:</u> è il caso di lavoratore impiegato nelle sole ore pomeridiane)
<b>GIORNATE NON LAVORATIVE</b>	I buoni pasto utilizzati giornate che il contratto non preveda siano lavorative ( <u>es:</u> festività, domenica, ecc. per un normale impiegato) sono tassati. Ciò va esteso e buoni pasto utilizzati in periodi di ferie, di giorni di permesso, nei giorni di assenza per malattia, maternità, ecc.
<b>PERMESSI PER ALLATTAMENTO</b>	I regime dei buoni pasto si applica ai <b>periodi di riposo per allattamento</b> , riconosciuti alla lavoratrice-madre durante il 1° anno di vita del bambino (l'art. 39 c. 2 DLgs. 151/2001 dispone, infatti, che tali periodi “sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione”).

### INDENNITÀ SOSTITUTIVA

<b>DIPENDENTI NON AGVOLATI</b> (RM 41/2000)	L'indennità va tassata in busta paga nel caso di dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i quali l'articolazione dell'orario di lavoro non consente di fruire della pausa pasto</li> <li>- non stabilmente assegnati ad una unità produttiva, intesa come sede di lavoro</li> <li>- occupati presso unità produttive ubicate in luoghi che, in relazione al periodo di pausa concesso per il vitto, consentono di recarsi in tempo utile al più vicino luogo di ristorazione.</li> </ul>
--	---

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



## RAPPORTI TRA MENSA, PRESTAZIONI SOSTITUTIVE E INDENNITÀ

Il datore di lavoro (nel limite di quanto eventualmente imposto dal contratto collettivo di lavoro adottato):

- ⇒ **è libero di scegliere la modalità che ritiene più utile adottare** in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta
- ⇒ potendo attribuire diritti diversi a categorie diverse di dipendenti (CM 326/97).

Esempio: un datore di lavoro

- può istituire il servizio di mensa diretta per i soli operai che operano in sede, assegnando invece l'indennità sostitutiva per quelli che operano in trasferta ed i ticket restaurant agli impiegati
- può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un'indennità sostitutiva/ticket restaurant ai dipendenti che, per esigenze di servizio, non possono usufruire della mensa.



**Limite**: non è possibile che per lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni (es: non può avvalersi del servizio di mensa ed utilizzare anche il ticket restaurant beneficiando della franchigia di € 5,29/€. 7,00 di esclusione dal reddito).

## ADDEBITO AL DIPENDENTE - CERTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 c. 1 n. 2 DM 21/12/1992 è previsto:

- ⇒ **l'esonero da certificazione del corrispettivo** (non va dunque emessa ricevuta fiscale/scontrino)
- ⇒ nel caso di **"somministrazione di cibi e bevande in mense aziendali e scolastiche"**.

Dunque, nel caso in cui vi sia una quota addebitata:

- per la prestazione della somministrazione (nella mensa dell'azienda o in mense interaziendali)
- per la prestazione sostitutiva della somministrazione

il datore di lavoro:

- non è obbligato a certificare il corrispettivo al dipendente
- ma deve tenerne conto in sede di liquidazione periodica (scorporando l'Iva 4% dal riaddebito).

### Esempio1

La Rossi Srl consegna agli impiegati dei ticket restaurant cartacei del valore facciale di € 10, a fronte del quale trattiene in busta paga un importo pari a € 3.

In tale situazione il ticket restaurant:

- non è tassato fino al limite di € 5,29
- è tassato per la sola eccedenza rispetto a quanto addebitato:  $10 - 3 - 5,29 = € 1,71$

Mensilmente, dunque, la società:

- non emette alcun corrispettivo per l'importo trattenuto ( $3 \times 22 \text{ gg} = € 66$ ), ma annota sul Libro dei corrispettivi l'imponibile di € 63,46 + Iva 4% di € 2,54
- rende imponibile in busta paga l'importo di € 33 (€ 1 per ciascun giorno lavorativo), assoggettato ad Irpef e ad Inps.

### Esempio2

Nel caso precedente, si ponga ora che la società offra il servizio di mensa esternalizzato:

- società: opera in modo del tutto analogo per quanto riguarda la trattenuta addebitata ai dipendenti sul netto in busta
- dipendenti: non vi è alcun importo da tassare mensilmente al dipendente

## TICKET RESTAURANTS "ELETTRONICI" – LA CD. "MENSA DIFFUSA"

Come anticipato, a decorrere dal 1/07/2015:

- ⇒ è stato **innalzato ad € 7,00 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto nel caso in cui essi siano in formato elettronico** (art. 1 c. 16 L. 190/2014)
- ⇒ in generale, l'importo dei buoni che eccede tale limite concorre al reddito di lavoro dipendente.

## BUONI PASTO ELETTRONICI QUALE "MENSA DIFFUSA"

Le card elettroniche:

- per quanto contraddistinte dai **requisiti propri dei buoni pasto** (i "titoli di legittimazione", e non tra i titoli di credito) e dalla presenza di un intermediario che si frappone tra datore di lavoro e soggetto che effettua la somministrazione
- possono offrire delle **garanzie tali circa la fruizione del servizio** che li porta ad essere **assimilate ad un servizio di somministrazione in convenzione con terzi** (RM 63/2005).



**REQUISITI DELLE CARD:** nel caso della RM 63/2005, le card dotate di apposito badge elettronico:

- consentono **1 sola prestazione giornaliera, limitatamente ai giorni di effettiva presenza** in servizio (scongiurando così un loro eventuale utilizzo improprio)
- non consentono di posticipare la fruizione della prestazione; il **dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo** nei giorni successivi.

In presenza di tali caratteristiche, l'Agenzia ha affermato l'utilizzo delle carte elettroniche

- non è assimilabile alla concessione di "buoni pasto"
- ma ad un **sistema di mensa aziendale "esterna"** (che l'Agenzia definisce "diffusa", in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici convenzionati ed abilitati a gestire la card elettronica)

con la conseguenza che le **prestazioni rese attraverso esse non concorrono mai alla formazione del reddito** di lavoro dipendente, a prescindere dal valore del pasto fruito.

### Esempio3


Nell'Esempio1 precedente, si ponga ora che la società attribuisca buoni pasto elettronici (dotati delle caratteristiche di cui alla RM 63/2005). L'accordo coi dipendenti prevede un limite di spesa a carico dell'azienda pari a € 10, risultando l'eccedenza a carico del dipendente.

Il dipendente Bianchi consuma ordinariamente un pasto del costo di € 12; la società:

- non tassa alcun importo in capo al dipendente per i pasti consumati
- trattiene dal netto in busta l'importo di €. 2 mensili, il cui totale viene annotato sul registro dei corrispettivi una volta scorporato dell'Iva 4%.



**Nota:** è evidente la convenienza per l'impresa ad assegnare le card elettroniche: a parità di costo aziendale e di tassazione per il dipendente, può assegnare quest'ultimo un valore superiore riferito al pasto.



La spesa relativa ai buoni pasto **non è soggetta ai limiti di deducibilità** ex art. 109 c. 5 Tuir (75%), applicabili alle spese per prestazioni di alberghi e ristoranti per le quali è indubbia l'inerenza.

### AI FINI IRAP

Il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti costituisce un **onere deducibile** da rilevare nella **voce B7 (servizi)** in quanto trattasi di un costo per prestazioni di servizi riguardanti il personale non rilevabile nella voce B9.

### ASPETTI IVA

Il **valore facciale** del buono pasto è comprensivo **dell'Iva** prevista:

- per le **somministrazioni** al pubblico di alimenti e bevande e
- le **cessioni** di **prodotti** alimentari pronti per il **consumo**.



**L'art. 75 della L. 413/1991** stabilisce che **l'aliquota Iva del 4%** prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le stesse somministrazioni sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

La base imponibile Iva è costituita dal prezzo stabilito tra le parti, non essendo rilevante il fatto che la stessa sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto (RM 49/1996).



**NOVITA' IN ARRIVO:** il trattamento Iva è destinato a variare con **l'introduzione della Direttiva (Ue) 2016/1065**, di modifica della Direttiva (Ue) 2006/112, che **andrà recepita entro il 31/12/2018** ed entrerà in vigore l'anno successivo. Nello specifico viene previsto che la **disciplina Iva delle operazioni associate ai buoni pasto** dipende dalle caratteristiche del **buono** che la suddetta direttiva distingue in:

- **monouso** e cioè un buono in relazione al quale il luogo della cessione/prestazione cui il buono si riferisce e l'Iva dovuta sono noti al momento della sua emissione e
- **multiuso**, che è un buono diverso dal precedente, in relazione ai quali viene precisato che l'Iva dovrebbe essere esigibile quando i beni/servizi cui si riferisce il buono sono ceduti/prestati e che qualsiasi trasferimento precedente dovrebbe essere escluso dall'Iva.

Inoltre, **con riferimento di buoni multiuso**, in cui dovrebbero rientrare i buoni pasto, per i quali **l'Iva** sui beni/servizi è **esigibile** al momento del riscatto, il cedente/prestatore deve calcolare l'Iva sulla base del corrispettivo versato o, in assenza di informazioni su quest'ultimo, si ha che la base imponibile è costituita dal valore monetario indicato sul buono o nella relativa documentazione diminuito dell'Iva relativa ai beni/servizi.

**Nota:** la cessione/prestazione effettuata dietro presentazione del buono multiuso accettato come corrispettivo dal cedente/prestatore è soggetta ad Iva.

### Detrazione

L'art. 83 del D.L. 112/2008, ha disposto, per le operazioni effettuate dal 1/09/2008, l'abrogazione delle disposizioni normative previste dall'art. 19-bis.1, co. 1, lettera e), del DPR 633/1972, riguardanti l'indetraibilità dell'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande. Come chiarito nella C.M. 6/2009, la detrazione dell'Iva:

- è **subordinata** alla condizione che si tratti di operazioni inerenti all'attività di impresa, arte o professione
- e sempreché le **prestazioni** siano documentate da **fattura**.

La disposizione di cui sopra riguarda anche la detrazione dell'Iva relativa:

- al **servizio sostitutivo di mensa** aziendale fornito da pubblici esercizi e
- **all'acquisto** dei buoni pasto da parte del **datore di lavoro**.